

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO III

Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Articolo 392

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

I. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro.

II. Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

III. Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.¹

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela di parte

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Articolo 420

¹ Comma aggiunto dall'art. 1 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Attentato a impianti di pubblica utilità²

I. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

II.³

III.⁴

competenza: Tribunale monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

TITOLO VII

Dei delitti contro la fede pubblica

CAPO III

Della falsità in atti

Articolo 491-bis

Documenti informatici⁵

I. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso

² Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 23 dicembre 1993, n. 547

³ Comma abrogato dall'art 6 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente recitava: «La pena di cui al comma 1 si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.».

⁴ Comma abrogato dall'art 6 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente recitava: «Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.».

⁵ Articolo inserito dall'art. 3 l. 23 dicembre 1993, n. 547

concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.⁶

CAPO IV

Della falsità personale

Articolo 495-bis⁷

Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

I. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Articolo 615-ter

⁶ Articolo modificato dall'art. 3 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente le modifiche recitava: «e alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli»

⁷ Articolo inserito dall'art. 3 l. 18 marzo 2008, n. 48.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.⁸

I. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

III. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

IV. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

competenza: Tribunale monocratico (udienza preliminare comma II e III)

arresto: non consentito (comma I); facoltativo (comma II e III)

fermo: consentito (comma III, in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma II)

custodia cautelare in carcere: consentita (comma II e III)

altre misure cautelari personali: consentite (comma II e III)

procedibilità: a querela di parte (comma I); d'ufficio (comma II e III)

Articolo 615-quater

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici⁹

⁸ Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547

I. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

II. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 615-quinquies

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.¹⁰

I. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

⁹ Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 4 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: "(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro."

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

SEZIONE V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Articolo 617-quater

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche¹¹

I. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

III. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

IV. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.¹²

¹¹ Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

¹² Per una particolare ipotesi di aumento delle pene previste per i delitti non colposi di cui al presente titolo v. art. 361 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

competenza: Trib. monocratico (udienza preliminare comma IV)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte (comma I e II); d'ufficio (comma IV)

Articolo 617-quinquies

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche¹³

I. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.¹⁴

competenza: Tribunale monocratico (comma I); Tribunale monocratico - udienza preliminare (comma II)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

¹³ Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

¹⁴ Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 617 Sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche¹⁵

I. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.¹⁶

competenza: Tribunale monocratico (comma I); Tribunale monocratico - udienza preliminare (comma II)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Articolo 635-bis

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici¹⁷

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

¹⁶ Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui,

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni..

II. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: facoltativo (comma II)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (comma II)

altre misure cautelari personali: consentite (comma II)

procedibilità: a querela di parte (comma I); d'ufficio (comma II)

Articolo 635-ter

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità¹⁸

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

III. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

Estratto Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

competenza: Tribunale monocratico (comma I); Tribunale monocratico - udienza preliminare (comma II)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 635-quater

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici¹⁹

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

II. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 635-quinquies

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità²⁰

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

²⁰ Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

I. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

II. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

III. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

competenza: Tribunale monocratico (comma I); Tribunale monocratico - udienza preliminare (comma II)

arresto: facoltativo

fermo: consentito (comma II)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Articolo 640 Ter

Frode informatica²¹

I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

²¹ Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Estratto Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

III. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

competenza: Tribunale monocratico (comma I); Tribunale monocratico - udienza preliminare (comma II)

arresto: non consentito (comma I), facoltativo (comma II)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (comma II)

altre misure cautelari personali: consentite (comma II)

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (comma II o altre ipotesi aggravate)

Articolo 640-quinquies

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica²²

I. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

²² Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.